Il labirinto del calendario fiscale tra proroghe e scadenze ordinarie
Al 1° giugno scadono tutti i pagamenti slittati da marzo in poi. Entro il 30 giugno il saldo 2019 e l'acconto 2020 per i redditi e l'Irap.

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi a seguito del coronavirus sono state costruite in modo da determinare un ingorgo di scadenze nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020. Alla fitta agenda dei nuovi termini si aggiunge anche quella più impegnativa dell'anno, in scadenza il 30 giugno 2020, e cioè il versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 ed il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi e Irap.

Diversi versamenti in scadenza in marzo, aprile e maggio, si dovranno eseguire in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a cinque mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.

L'ingorgo delle scadenze riguarda anche i pagamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dalle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. In questo caso, è chiesto il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Un altro problema riguarda le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria al 28 febbraio, che si "spostano" al 1°giugno 2020, sovrapponendosi alle altre rate della rottamazione in agenda lo stesso giorno e questa sovrapposizione peggiora la situazione. Inoltre, per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo e stralcio, diversamente dalle altre definizioni agevolate della cosiddetta "pace fiscale", non è previsto il ravvedimento ed il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi con la presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l'attività di riscossione dell'importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito.

Per il calcolo dell'acconto delle imposte per il 2020, la generalità dei contribuenti esegue l'acconto in due soluzioni, di cui la prima in scadenza ordinaria al 30 giugno 2020, nella misura del 40% e la seconda entro novembre 2020, nella misura del 60 per cento. Per i contribuenti soggetti agli Isa la prima rata dell'acconto è dovuta per il 50 per cento. La nuova misura, che creerà nuova confusione,riguarda i soggetti Isa, i contribuenti "collegati", come soci di società di persone e di società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

L'INGORGO DELLE SCADENZE DI MAGGIO E GIUGNO

16 MAGGIO 2020
(slitta a lunedì 18 maggio)
Per i contribuenti che non beneficiano di alcuna proroga:
- Iva - Versamento primo trimestre 2020
- Versamento unitario F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali e assistenziali)
- Versamento rata Iva per anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020
- Contributi Inps artigiani e commercianti, pagamento prima rata 2020 con F24

29 MAGGIO 2020
Per il settore dei giochi, prorogati al 29 maggio i termini per il versamento della prima o unica rata del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020.
Per chi paga a rate, le successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese successivo;
in pratica la seconda rata dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020; l'ultima entro il 18 dicembre 2020

31 MAGGIO 2020
(slitta a lunedì 1° giugno)
- Per imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del Dl cura Italia (n. 18/2020 convertito nella legge 27/2020) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data
- Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano tra l'8 e il 31 marzo 2020 (ritenute alla fonte 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o in massimo 5 rate mensili dalla stessa data.
- Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa, sono sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Essi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o in massimo 5 rate mensili
- Rottamazione ter: versamento della terza rata (quella del 28 febbraio 2020, prorogata al 31 maggio 2020) e della quarta rata, in scadenza ordinaria
- Per i ripescati (articolo 3, comma 23, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119) versamento della terza rata (quella del 28 febbraio 2020, prorogata al 31 maggio 2020) e della quarta rata in scadenza ordinaria
- Per i ripescati dal saldo e stralcio (articolo 1, comma 193, ultimo periodo, legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019) versamento della seconda rata (quella del 28 febbraio 2020, prorogata al 31 maggio 2020) e della terza rata nella scadenza ordinaria
- Diniego del saldo e stralcio, "ritorno" alla rottamazione ter (articolo 1, comma 193, primo periodo, legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019). Seconda rata (quella del 28 febbraio 2020, prorogata al 31 maggio 2020) e terza rata, in scadenza ordinaria, delle 17 previste
- Chiusura lite (articolo 6, comma 6, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119) – Quinta rata
- Definizione processi verbali (articolo 1, comma 7, decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119). Quinta rata
- Saldo e stralcio. Seconda rata, pari al 20% del debito (rata del 31 marzo 2020, prorogata al 31 maggio 2020; articolo 1, comma 190, legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019).

pagamento rateale.
- Contributi Inps artigiani e commercianti Ivs e gestione separata – saldo 2019 e primo acconto 2020
- Cedolare secca – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020
- Acconti Irpef, Ires e Irap, imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai forfettari o minimi, cedolare secca sui canoni di locazione, Ivie, Ivafe
- Per il settore dei giochi, seconda rata del versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio
- Per imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del Dl cura Italia (n. 18/2020 convertito nella legge 27/2020) seconda rata dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro seconda rata dei versamenti da autoliquidazione(ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)
- Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari) seconda rata dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 che sono stati sospesi
- Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati

Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
- Per le federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, pagamento dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Per tutti i contribuenti, pagamento dei versamenti sospesi in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali
- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 e contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019: versamento delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 che sono stati sospesi
- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro relativi al 2019 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, nonché contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019: versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 che sono stati sospesi

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria). I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in massimo 5 rate mensili a decorrere dalla stessa data.

- Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari) sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l'8 e il 31 marzo 2020. Essi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio

16 GIUGNO 2020

Per i contribuenti che non beneficiano di alcuna proroga:

- Versamento unitario F24 (ritenute – Iva - contributi previdenziali e assistenziali)
- Rata iva - Versamento rata Iva per anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020
- Imu - Versamento prima rata Imu 2020

30 GIUGNO 2020

- Iva 2020, per anno 2019 - Versamento saldo 2019 o prima rata.
- Dichiarazione redditi 2020 e Irap 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa, seconda rata dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020
- Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa, pagamento dei versamenti in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, e sospesi a causa del coronavirus, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle
- Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa: versamento delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 e che sono stati sospesi
- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: versamenti dell'Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019, che sono stati sospesi.

Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/